



DISCIPLINARE D'INCARICO- allegato A

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

TRA

L'Istituzione **Scuole e Nidi d'Infanzia**, con sede in Reggio Emilia – Via Guido da Castello, 12 - P.Iva 00145920351- nella persona del Direttore Dr. NANDO RINALDI di seguito indicato come **committente**

E

Geom. **CESARE PRANDI**, nato a ~~Reggio Emilia~~ il ~~07/07/1970~~ e residente in Via ~~Adriano~~ ~~42100 Reggio Emilia~~ - ITALIA- C.F. ~~PRNCSR70A0614220~~ - Partita IVA ~~0302346037~~

Di seguito indicato **incaricato**

Premesso che:

- con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) tra le altre cose sono stati presentati dall'Istituzione 8 progetti che riguardano la riqualificazione energetica e strutturale, la messa in sicurezza di nidi e scuole d'Infanzia per un valore di circa € 9.500.000,00;
- durante l'estate 2023 hanno avuto materialmente inizio i primi cantieri legati al PNRR che, data la complessità degli interventi, non potranno essere completati entro la data di riapertura dell'anno scolastico prevista per il 28 agosto 2023. Si rende pertanto necessario prevedere ed approntare spazi provvisori che ospitino adeguatamente i bambini in attesa del rientro nelle sedi riqualificate;
- quanto sopra necessita di un impegno straordinario che veda la collaborazione di competenze pedagogiche e tecniche attualmente non disponibili tra le figure assegnate all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia. L'allestimento e la tenuta di nuovi spazi o soluzioni provvisorie, se destinate a bambini di Nido, necessariamente richiedono uno sguardo tecnico competente nel rispetto di tutti i parametri normativi, attraverso una attività di supporto all'ufficio tecnico per seguire la realizzazione dei progetti e le attività di cantiere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ NATURA DEL RAPPORTO, CONTENUTI E OBIETTIVI DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Incaricato, il quale accetta, un incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività in seguito indicata.

L'incaricato dovrà attuare, in collaborazione con l'ufficio tecnico dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e con riguardo anche alla parte di servizi già in carico al "Global Service" (gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento delle scuole e dei nidi d'infanzia) un puntuale monitoraggio ed un controllo del rispetto dei termini approvati nei capitolati di gara, relativamente alle attività previste dall'appalto che impattano sugli ambienti con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria;

Nello specifico:

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE, AREE CORTILIVE E VERDI
- VERIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI
- VERIFICA ADEMPIMENTI PIANO DI SICUREZZA DEL VERDE E DEI GIOCHI
- AFFIANCAMENTO NELLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA
- GUI LUOGHI DI LAVORO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" DI CUI AL
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.

L'attività prevede, in relazione con il referente dell'ufficio tecnico e con la Direzione:

- raccordo con l'equipe pedagogica in merito agli spazi delle strutture prescolastiche
- espletamento di sopralluoghi presso i nidi e le scuole dell'infanzia per verifiche e controlli relativamente agli interventi realizzati e/o da programmare;
- redazione di conseguenti verbali di sopralluogo che evidenzino la situazione delle singole strutture e le criticità riscontrate;
- valutazione tecnica di eventuali criticità, mal funzionamenti e di particolari casi problematici;
- redazione di conseguenti relazioni, valutazioni e pareri scritti relativamente a verifiche tecniche affidate dal Direttore;
- redazione delle check list relative all'istruttoria dell'attività di controllo;
- verifiche della regolare esecuzione delle attività periodiche e degli adempimenti in carico al Global Service.
- verifiche della regolare esecuzione delle attività periodiche e degli adempimenti in carico a nuovo affidamento sulla sicurezza.

ART. 2 _ MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incaricato non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all'art. 1 saranno svolte direttamente dall'incaricato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione. Le prestazioni del collaboratore dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia su coordinamento e secondo le indicazioni del Direttore e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico. Le relazioni, valutazioni, pareri scritti e, in generale, i documenti redatti dal collaboratore saranno di proprietà dell'Istituzione, con espresso divieto da parte del collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione.

L'incaricato garantisce la propria partecipazione per un minimo di 28 ore settimanali a momenti di verifica e confronto con il Committente, per la verifica dello stato di avanzamento, nonché per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento dell'incarico. Le attività inerenti il presente incarico dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite.

L'incaricato, nello svolgimento del presente incarico, potrà avvalersi di mezzi di proprietà dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia (auto /utenza informatica /cellulare) in quanto funzionali all'incarico stesso.

ART. 3 _ PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'Incaricato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA.

L'incaricato è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione e di L'Incaricato è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Inoltre:

1. l'incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. l'incaricato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. l'incaricato può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. l'incaricato potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'incaricato stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal l'incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. l'incaricato non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 4 _ RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricato a persone e/o cose in corso di contratto. L'Incaricato dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 5 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Incaricato dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 6 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dal 02/10/2023 e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo le medi e tempi previsti *ex lege*. L'Incarico dovrà

proseguire sino a tutto il 02/02/2024 (con possibilità di reiterazione nell'ambito di validità della graduatoria)

ART. 7 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro 9.000,00 (*dicesi novemila - ritenuta d'acconto, contributo previdenziale ed IVA inclusa, se dovuta*) e sarà corrisposto in n. 2 tranches con una a scadenza al 31/12/2023 e l'altra a fine contratto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni chieste, su presentazione di regolare fattura elettronica. Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Incaricato dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

I compensi saranno liquidati a seguito dell'emissione di regolari fatture, da parte dell'Incaricato e saranno pagati tramite bonifico bancario entro 60 gg. dal loro ricevimento. Ai sensi di quanto *disposto* dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Incaricato possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricato nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 9 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'incaricato può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Incaricato dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 10 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Incaricato, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricato avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico all'Incaricato le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Incaricato circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il 29/09/2023

IL COMMITTENTE

L'INCARICATO

